

- all'autorità unica e centrale competente;
- ai rispettivi organismi ufficiali competenti;
- ai rispettivi punti di entrata interessati;
- alle autorità uniche e centrali degli Stati membri, salve le disposizioni specifiche dell'articolo 4 della presente direttiva;
- alla Commissione.

2. L'autorità unica e centrale dello Stato membro che abbia ricevuto una notificazione di intercettazione di un altro Stato membro provvede affinché l'informazione venga trasmessa a tutti i suoi punti di entrata interessati, immediatamente dopo la ricezione della notificazione medesima.

Articolo 3

La notificazione di intercettazione viene redatta su un formulario conforme al modello in allegato debitamente compilato secondo le istruzioni impartite nelle note orientative per gli esperti e gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, previste all'articolo 19bis, punto 6, secondo trattino, della direttiva 77/93/CEE.

Articolo 4

Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, su richiesta dello Stato membro interessato la Commissione provvede alla diffusione delle notificazioni di intercettazione nei limiti della progressiva istituzione della rete di cui all'articolo 19bis, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/93/CEE, inviando agli altri Stati membri un formulario conforme al modello di cui in allegato, debitamente completato.

Articolo 5

Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono di preferenza alla rete istituita dalla Commissione.

Articolo 6

Su richiesta dello Stato membro interessato e nei limiti della rete istituita dalla Commissione, questa provvede alla

trasmissione dei formulari di notificazione di intercettazione all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, alla quale lo Stato membro è tenuto a fornire qualsiasi informazione in materia di intercettazione in conformità della convenzione istitutiva di detta organizzazione, conclusa, inviando alla medesima un formulario conforme al modello in allegato debitamente completato, fatta eccezione per i punti 1, 2, 3, 15 (c), d), e), f), g)) e 17.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore, tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinare dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione